



1

## MASTER DI SPECIALIZZAZIONE ANTIRICICLAGGIO

**VEDA**  
FORMAZIONE

APPROFONDIMENTI  
PER IL RESPONSABILE ANTIRICICLAGGIO  
DELLO STUDIO PROFESSIONALE

MODULO 27/04/2017:

**Le disposizioni relative alle limitazioni  
nell'utilizzo del denaro contante e dei titoli al  
portatore**

Dott. Andrea Bignami  
Dottore Commercialista  
Commissione Antiriciclaggio ODCEC Milano

EDIZIONE

2017

MILANO

[www.vedaformazione.it](http://www.vedaformazione.it)

# Introduzione - *Why is cash still king?*

«**L'andamento della domanda di banconote nell'area euro resta molto elevata.**

In particolare, le banconote da 500 euro si attestano su una quota intorno al 35 per cento del valore totale delle banconote circolanti [28% nel 2015].

D'altra parte le analisi economiche di fonte BCE evidenziano quote importanti di utilizzo del contante come riserva di valore sia all'interno dell'area euro sia all'estero e, conseguentemente, la domanda di banconote di taglio apicale risulta naturalmente privilegiata per soddisfare tale finalità. **Nell'ottica del contrasto delle attività di riciclaggio permangono motivi di allarme in ordine all'ammontare rilevante di banconote da 500 euro in circolazione.** Nel quadro generale considerato, un dato in controtendenza appare quello relativo all'Italia, che registra una significativa contrazione nell'emissione netta di banconote di taglio apicale, per cui si è passati da una quota del 17 per cento delle emissioni nette cumulate del 2007 alla quota del 12 per cento di fine 2010.

# Introduzione - *Why is cash still king?*

**Nell'insieme, le informazioni disponibili presso la UIF confermano i significativi rischi connessi al potenziale utilizzo di banconote di taglio elevato per attività illecite e di riciclaggio.**

In proposito, tuttavia, anche per il nostro Paese l'allarme in questa direzione deve essere confermato poiché, per quanto detto in precedenza, una diminuzione dell'emissione netta di banconote di taglio apicale da parte della Banca d'Italia potrebbe essere compensata da quantitativi di banconote di provenienza esterna "importati" sia da paesi dell'area euro che da paesi extra area.

In considerazione di analoghi timori, la BCE ha deciso di terminare la stampa dei biglietti di taglio apicale indicativamente alla fine del 2018.» <sup>(1)</sup>

(1)Da «L'utilizzo delle banconote di taglio elevato come potenziale strumento di riciclaggio: lo studio del 2011 con una nota di aggiornamento», quaderni dell'antiriciclaggio. UIF, dicembre 2016, <http://uif.bancaditalia.it/pubblicazioni/quaderni/2016/quaderni-6-2016/index.html>.

# I divieti previsti dalla legge e i destinatari

## La norma e i destinatari

A decorrere dal 30.6.2008 il D. Lgs. 231/2007 ha imposto una serie di divieti che, in linea generale, si applicano a chiunque.

**«La limitazione all'utilizzo del contante e dei titoli al portatore rappresenta uno dei pilastri del sistema di prevenzione del riciclaggio di proventi da attività illecite. Tale limitazione è finalizzata a garantire la tracciabilità delle operazioni al di sopra di una certa soglia attraverso la canalizzazione di tali flussi finanziari presso banche, Poste S.p.A., Istituti di pagamento ed Istituti di moneta elettronica. Il divieto, pertanto, sussiste indipendentemente dalla natura lecita o illecita dell'operazione alla quale il trasferimento si riferisce, trattandosi di un illecito "oggettivo", in cui non rilevano - per la sussistenza della violazione - le ragioni che hanno determinato il trasferimento dei valori.» (2)**

(2) Cfr. MEF [http://www.dt.tesoro.it/it/faq/faq\\_prevenzione\\_reati\\_finanziari.html](http://www.dt.tesoro.it/it/faq/faq_prevenzione_reati_finanziari.html).

# I divieti previsti dalla legge e i destinatari

## Trasferimento di contanti e assimilati (art. 49 D.Lgs. 231/2007, comma 1-3)

**E' vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi,<sup>(3)</sup> quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a euro 3.000,00.**

Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificialmente frazionati.

**Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, Poste italiane S.p.a., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento, questi ultimi quando prestano servizi di pagamento diversi dalla rimessa di denaro, per i quali la soglia è di Euro 1.000,00.**

(3) Con le parole “soggetti diversi” il legislatore vuol far riferimento ad entità giuridiche distinte.

# I divieti previsti dalla legge e i destinatari

**Nel tempo il divieto di trasferimento del contante e assimilati ha subito una evoluzione altalenante, così riassumibile:**

- dal 14/03/2004 al 29/04/2008 Euro 12.500,00
- dal 30/04/2008 al 24/06/2008 Euro 5.000,00
- dal 25/06/2008 al 30/05/2010 Euro 12.500,00
- dal 31/05/2010 al 12/8/2011 Euro 5.000,00
- dal 13/08/2011 al 5/12/21011 Euro 2.500,00
- dal 6/12/2011 al 31/12/2015 Euro 1.000,00
- **dall' 01/01/2016 a oggi Euro 3.000,00**

Il limite di utilizzo del contante non opera in tutti i paesi EU: tra i paesi che non hanno limite di utilizzo del contante si ricordano Germania, Regno Unito e Irlanda, Olanda, Austria, Svezia e Finlandia, Lituania e Malta.

# I divieti previsti dalla legge e i destinatari

## Utilizzo di assegni bancari e postali, di assegni circolari e di vaglia postali e cambiari (art. 49 D.Lgs. 231/2007, comma 4-11)

**I moduli di assegni bancari e postali sono rilasciati muniti della clausola di non trasferibilità. Il cliente può richiedere, per iscritto, il rilascio di moduli di assegni bancari e postali in forma libera.**

Gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a Euro 1.000,00 devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.

Gli assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente possono essere girati unitamente per l'incasso a una banca o a Poste Italiane S.p.A..

Gli assegni circolari, vaglia postali e cambiari sono emessi con l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.

Il rilascio di assegni circolari, vaglia postali e cambiari di importo inferiore a euro mille può essere richiesto, **per iscritto**, dal cliente senza la clausola di non trasferibilità.

# I divieti previsti dalla legge e i destinatari

## Utilizzo di libretti di deposito bancari o postali al portatore (art. 49 D.Lgs. 231/2007, comma 12-14)

**Il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non può essere pari o superiore a euro 1.000,00.**

I libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a euro mille, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono estinti dal portatore ovvero il loro saldo deve essere ridotto a una somma non eccedente il predetto importo entro il 31 marzo 2012 <sup>(4)</sup>.

In caso di trasferimento di libretti di deposito bancari o postali al portatore, il cedente comunica, entro 30 giorni, alla banca o a Poste Italiane S.p.A, i dati identificativi del cessionario, l'accettazione di questi e la data del trasferimento.

(4) Nello schema di D.Lgs. di recepimento della IV Direttiva è previsto il divieto di emissione e il termine di estinzione per i portatori al 31.12.2018.

# I divieti previsti dalla legge e i destinatari

## Disposizioni comuni (art. 49 D.Lgs. 231/2007, comma 15-17)

Le disposizioni relative al trasferimento di contanti e assimilati e alla necessità di indicare il beneficiario e la clausola di non trasferibilità sugli assegni **non si applicano** ai trasferimenti in cui siano parte banche o poste, istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento, nonché ai trasferimenti tra gli stessi effettuati in proprio o per il tramite di vettori specializzati, quali quelli che effettuano trasporto di denaro contante.

Le disposizioni relative al trasferimento di contanti e assimilati **non si applicano** ai trasferimenti di certificati rappresentativi di quote in cui siano parte banche, poste, società di intermediazione mobiliare (SIM), società di gestione del risparmio (SGR), società di investimento a capitale variabile (SICAV) e imprese di assicurazione che operano in Italia nel ramo vita.

# I divieti previsti dalla legge e i destinatari

## **Divieto di conti e libretti di risparmio anonimi o con intestazione fittizia (art. 50 D.Lgs. 231/2007)**

L'apertura in qualunque forma di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia è vietata.

L'utilizzo in qualunque forma di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia aperti presso Stati esteri è vietata.

# Comunicazione delle violazioni sul contante al MEF: l'ausilio del Manuale CNDCEC

Nel dicembre 2015 il CNDCEC ha emesso il **Manuale delle procedure operative antiriciclaggio per gli studi professionali**. Il Manuale è stato predisposto in considerazione del fatto che i principi generali della normativa antiriciclaggio, richiamati all'art. 3 del D.Lgs. 231/2007, prevedono che i suoi destinatari adottino idonei e appropriati sistemi e procedure per l'assolvimento degli obblighi antiriciclaggio. **Le procedure del Manuale costituiscono un'indicazione per agevolare la definizione di una procedura nell'ambito del proprio studio, tenendo conto della propria dimensione e della propria struttura organizzativa.**

Lo scopo della procedura sui contanti del Manuale è quello di definire ed individuare le attività e le modalità operative da intraprendere, uniformando il comportamento degli operatori al fine di minimizzare le possibilità di errore.

# Comunicazione delle violazioni sul contante al MEF: l'ausilio del Manuale CNDCEC

**Al momento del conferimento dell'incarico, il cliente dovrà essere informato sia dei divieti posti dalla legge che dell'obbligo di comunicazione delle infrazioni.** In tal senso è necessario, sempre che rilevi in virtù della prestazione professionale richiesta o della tipologia di attività svolta:

- che il professionista durante la fase di incarico informi il cliente mediante apposita comunicazione;
- che i collaboratori e dipendenti, durante lo svolgimento dei loro compiti di servizio e sempre in via preventiva, comunichino al cliente i divieti imposti dalla norma, anche a mezzo di mail periodiche che potranno eventualmente essere standardizzate;
- che, nel caso di servizi di studio fruibili a mezzo web, in fase di attivazione del servizio contabile venga predisposto un apposito modulo di registrazione e dichiarazione di consapevolezza del cliente dei vari divieti e dell'obbligo di comunicazione.

# Comunicazione delle violazioni sul contante al MEF: l'ausilio del Manuale CNDCEC

Nel caso dei collaboratori e dipendenti addetti ai reparti contabili, può essere opportuno nel primo periodo di assistenza al cliente, in ogni comunicazione a mezzo mail per i loro compiti di servizio, indicare in modo succinto e in calce alla comunicazione i divieti previsti dalla legge.

**Le violazioni ai divieti individuati dalla procedura possono essere rilevate direttamente dal professionista oppure dai collaboratori e dipendenti.**

Nel caso in cui le violazioni ai divieti individuati dalla presente procedura vengano rilevati dai collaboratori e dipendenti , è necessario procedere mediante una specifica comunicazione dettagliata in forma scritta e secondo il modello denominato P.06.1 (allegato nel Manuale), a informare tempestivamente il professionista entro 12 ore dalla rilevazione o dalla notizia di infrazione, avendo cura ed onere di allegare tutta la necessaria documentazione.

# Comunicazione delle violazioni sul contante al MEF: l'ausilio del Manuale CNDCEC

## Gli obblighi di comunicazione per i professionisti: chi, quando e come

**I professionisti** che, in relazione ai loro compiti di servizio e nei limiti delle loro attribuzioni e attività, hanno notizia di infrazioni alle disposizioni relative alle limitazioni nell'utilizzo del denaro contante e alle altre infrazioni previste all'art. 49 e all'art. 50 del D.Lgs. 231/2007, ne **riferiscono entro trenta giorni al Ministero dell'economia e delle finanze per la contestazione.**

La **comunicazione al MEF** deve essere **effettuata mediante posta raccomandata o mediante pec** secondo il modello riportato nel Manuale a pag. 47.

La comunicazione deve essere **indirizzata**, secondo che integri o meno una fattispecie di violazione inferiore ovvero pari o superiore a Euro 250.000,00 **agli indirizzi delle Ragionerie Territoriali** riportati alle pagine 47-51.

# Comunicazione delle violazioni sul contante al MEF: il caso degli organi di controllo

Il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza, il comitato di controllo di gestione, l'organismo di vigilanza e **tutti i soggetti incaricati del controllo di gestione comunque denominati presso i soggetti destinatari della norma antiriciclaggio (banche, poste, SICAV, SIM, SGR)** vigilano, ciascuno nell'ambito delle proprie attribuzioni e competenze, sull'osservanza delle norme stesse. In particolare essi **comunicano, entro trenta giorni, al MEF le infrazioni sui contanti di cui abbiano notizia.**

**Analogo obbligo è in capo ai revisori contabili, anch'essi destinatari della normativa, senza alcuna distinzione se essi siano organi di soggetti destinatari della normativa o meno. Nessun obbligo è invece in capo ai sindaci senza controllo contabile dei soggetti che non sono destinatari: il MEF discorda.** <sup>(5)</sup>

<sup>(5)</sup> Cfr. CNDCEC, circolare n. 36-IR, Roma , 3 dicembre 2013 .

# Violazioni delle normativa sui contanti e rapporto con le SOS

Qualora oggetto dell'infrazione sui contanti sia un'operazione di trasferimento che viene segnalata dal professionista tramite una SOS, quest'ultimo non è più tenuto alla comunicazione relativa alle infrazioni sul denaro contante.

**La «ratio» delle norma di legge è evidente:** se la violazione dei contanti integra le certezza ovvero il sospetto che sia in corso o che sia stata compiuta o tentata un'operazione di riciclaggio **l'invio della SOS supera l'obbligo di comunicazione**, dando modo a UIF di attivare i canali deputati d'indagine tramite la DIA, la DDA o il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di di Finanza.

# Comunicazione delle violazioni sul contante nei procedimenti giudiziari e nell'attività difensiva resa al cliente

**Gli obblighi di comunicazione delle violazioni sul contante persistono invece nei procedimenti giudiziari e nell'attività difensiva resa al cliente, con un'importante eccezione.**

**Se l'oggetto dell'infrazione sui contanti sia un'operazione di trasferimento che viene segnalata dal professionista tramite una SOS, non v'è alcun obbligo in capo ai professionisti in quanto diventa pienamente operativo il c.d. «privilegio del professionista». L'obbligo di SOS non si applica, difatti, per le informazioni ricevute o ottenute nel corso dell'esame della posizione giuridica del cliente o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso.**

# Il contante e le principali sanzioni a carico dei professionisti: sanzioni penali

## Esecuzione dell'operazione in contanti e omessa o falsa indicazione da parte dell'esecutore (art. 55, comma 2, D.Lgs. 231/2007)

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'esecutore dell'operazione che omette di indicare le generalità del soggetto per conto del quale eventualmente esegue l'operazione o le indica false è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa da 500 a 5.000 euro.»

Potrebbe essere il caso del professionista che versa per conto del cliente contanti o esegue operazioni in contanti, nei limiti della norma, omettendo l'indicazione del titolare effettivo dell'operazione ovvero indicandole false.

La fattispecie sussiste anche con riguardo all'utilizzo di assegni.

# Il contante e le principali sanzioni a carico dei professionisti: sanzioni penali

## Utilizzo indebito di carte di credito o di pagamento (art. 55, comma 9, D.Lgs. 231/2007)

«Chiunque, al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera carte di credito o di pagamento o qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, ovvero possiede, cede o acquisisce tali carte o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.»

# Il contante e le principali sanzioni a carico dei professionisti: sanzioni amministrative

## Violazione dei limiti sui contanti e dell'utilizzo degli assegni (art. 58, comma 1, D.Lgs. 231/2007)

«Fatta salva l'efficacia degli atti, alle violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 49, commi 1, 1-bis, 5, 6 e 7, si applica una **sanzione amministrativa pecuniaria dall'1 per cento al 40 per cento dell'importo trasferito.**»

**Il limite minimo della sanzione è di Euro 3.000,00.** Per le violazioni sui limiti dei contanti e assimilati che riguardano importi superiori a Euro 50.000,00 la sanzione minima è aumentata di cinque volte.

# Il contante e le principali sanzioni a carico dei professionisti: sanzioni amministrative

## **Violazione dell'obbligo di comunicazione della violazione sui limiti dei contanti e dell'utilizzo degli assegni (art. 58, comma 7, D.Lgs. 231/2007)**

«La violazione dell'obbligo di cui all'articolo 51, comma 1, del presente decreto è punita con una **sanzione amministrativa pecuniaria dal 3 per cento al 30 per cento dell'importo dell'operazione, del saldo del libretto ovvero del conto.**» **Il limite minimo della sanzione è di Euro 3.000,00.**

Grande attenzione deve essere prestata dai professionisti nell'instaurare e fare osservare una procedura interna di studio per il controllo. Se non si procede alla comunicazione comunque verranno elevate due sanzioni in caso di controllo con esito «positivo»: una al cliente e una al professionista.

# Conclusioni - Il contante, la IV Direttiva e lo schema di D.Lgs. di recepimento

Lo scorso 23 febbraio 2017 il Consiglio dei ministri ha approvato in esame preliminare un schema di **D.Lgs. che detta disposizioni in materia di antiriciclaggio in attuazione della direttiva (UE) 2015/849** relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio, introducendo disposizioni volte ad ottimizzare in tutti gli Stati membri l'utilizzo degli strumenti di lotta contro il riciclaggio dei proventi di attività criminose e il finanziamento del terrorismo. **In detto schema le disposizioni relative alle limitazioni nell'utilizzo del denaro contante e dei titoli al portatore non subiscono sostanziali variazioni.**

**«L'intervento ha consentito di apportare alle norme correzioni di carattere terminologico, tese ad eliminare ambiguità testuali e diseguaglianze applicative sedimentatesi nel corso degli anni per effetto dei ripetuti interventi normativi.»<sup>(6)</sup>**

(6) Cfr. relazione illustrativa allo schema di D.Lgs. di recepimento della IV Direttiva

# Conclusioni - Contante e vettori di rischio

**Il contante deve rimanere elemento di costante attenzione da parte dei professionisti.**

**Peraltro, per alcuni elementi** patologici relativi alla circolazione del contante (p. es. l'attività dei "*cash couriers*", le monete virtuali, le carte prepagate) **il ruolo dei professionisti è puramente marginale** e l'osservazione di tali attività è assai ristretto. E' inoltre difficile che si possano intuire e comprendere attività sui contanti che sono transnazionali (p. es. movimento di banconote da extra UE) e, nella maggior parte dei casi, non risultano documentate.

**È, al solito, necessario basarsi sulla «conoscenza del cliente» e sull'assimilazione degli schemi maggiormente usati per l'utilizzo illecito del contante quali schemi, casistiche e quaderni UIF e analisi comunitarie.**

1

## MASTER DI SPECIALIZZAZIONE ANTIRICICLAGGIO

APPROFONDIMENTI  
PER IL RESPONSABILE ANTIRICICLAGGIO  
DELLO STUDIO PROFESSIONALE

**Grazie per l'attenzione**

EDIZIONE

2017

MILANO